

REPUBBLICA ITALIANA



ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del Patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
- VISTA la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 recante "norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05/04/2022 recante il "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 – Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
- VISTO il D.P.Reg. n. 724 del 17/02/2025 con il quale, in esecuzione della delibera della Giunta Regionale n. 40 del 14/02/2025, è stato conferito al Dott. Silvio Marcello Maria Cuffaro l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia;
- VISTA la L.R. 11 agosto 2015 n.16 che istituisce dal 1° gennaio 2016 la tassa automobilistica regionale;
- VISTO il D.Lgs. 03 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore);
- VISTA la legge regionale 05 gennaio 2026, n. 2, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2026 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;
- VISTA la legge regionale 05 gennaio 2026, n. 1 "Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028" che all'art. 6 dispone:
- "1. La tassa automobilistica regionale di cui alla legge regionale 11 agosto 2015 n. 16 e successive modificazioni, dovuta dalle imprese per le autovetture e gli altri autoveicoli leggeri (con peso inferiore a 3,5 tonnellate) di potenza non superiore a 110 KW immatricolati a decorrere dall'1 gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2028, è ridotta del 25 per cento per i primi tre anni dall'immatricolazione. La riduzione spetta alle imprese che, alla data della nuova immatricolazione, risultano già intestatarie di almeno dieci autovetture o altri autoveicoli leggeri (con peso inferiore a 3,5 tonnellate) di potenza non superiore a 110 KW.*
- 2. A decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2028 le autovetture, i veicoli e gli autoveicoli di nuova immatricolazione, con alimentazione elettrica, ibrida elettrica/termica di tipo plug-in LNG e BioLNG full hybrid e con alimentazione esclusiva a idrogeno sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per i primi cinque anni dall'immatricolazione. Sono altresì esentati tutti i veicoli di nuova immatricolazione degli enti del terzo settore, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale (APS) e della protezione civile iscritte regolarmente al RUNTS.*

3. *Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo nonché eventuali misure volte a contrastare abusi.*

4. *Le disposizioni di cui al comma 59 dell'articolo 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni sono prorogate per il triennio 2026- 2028.*

5. *Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione, con riferimento alle minori entrate stimate per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, nel limite massimo di 300 migliaia di euro annui (Titolo 1, tipologia 101- capitolo 1218)."*

VISTO

il comma n. 59 dell'articolo 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 che dispone:

"Per il triennio 2023-2025 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica tutti i veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 e successive modificazioni e delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, utilizzati ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso e protezione civile. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda di esenzione di cui al presente comma."

VISTO

il D.D.G. n. 1075 del 22/11/2023 con il quale sono state stabilite le modalità di presentazione della domanda di esenzione di cui al comma 59 dell'articolo 26 della legge regionale 22 febbraio 2023 n. 2

D E C R E T A

Art. 1 Sono approvati i modelli per la presentazione delle istanze di cui all'Allegato A1, all'Allegato A2 e all'Allegato A3 che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2 È approvato l'allegato B "Disposizione attuativa dell'art. 6 della L.R n.1 del 5 gennaio 2026" che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso per la pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9.

Palermo, 01/04/2026

f.to Il Dirigente Generale
Avv. Silvio Maria Marcello Cuffaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993